



REPUBBLICA ITALIANA

Originale sentenza	€	48,00
Originale sent. Esecutiva digitale	€	16,00
Diritti di cancelleria digitali	€	10,47
Totale spese	€	74,47
Il Funzionario Dott.ssa Mariolina Verro F.to Digitalmente		

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

composta dai seguenti magistrati:

Dott.ssa Anna Luisa Carra Presidente

Dott. Gioacchino Alessandro Giudice relatore

Dott. Salvatore Grasso Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 280/2024

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. **61588** del registro di segreteria,
promosso dal Procuratore Regionale, nei confronti di

Spartà Salvatore Antonio, nato a Enna il 18.9.1973 ed ivi residente in via
O. Catalano n. 89 (c.f.: SPRSVT73P18C342N), rappresentato e difeso dall’
avv. Giampiero Cortese presso il cui studio, sito in Enna, via Marchese
Mario Grimaldi n. 8, ha eletto domicilio, come da procura rilasciata in calce
alla comparsa di risposta depositata il 20.6.2014 (pec:
gianpiero.cortese@avvocatienna.legalmail.it);

Visto l’atto di citazione;

Esaminati gli atti e i documenti di causa;

Uditi, nella pubblica udienza del 19 giugno 2024, il relatore, dott.
Gioacchino Alessandro, il Pubblico Ministero, nella persona del dott.
Salvatore Ganci, come da verbale.

Ritenuto in

F A T T O

Con atto di citazione depositato presso la Segreteria di questa Sezione il 30 gennaio 2014, la Procura regionale conveniva in giudizio Spartà Salvatore Antonio per sentirlo condannare al pagamento della somma di € 7.288,85, oltre spese e rivalutazione, in favore del Comune di Enna per avere acquistato benzina per scopi personali con carte per l'acquisto di carburante intestate al Comune e destinate agli automezzi dell'Ente.

Il requirente esponeva che dalle indagini svolte dalla Procura regionale, era emerso che l'odierno convenuto, impiegato come autista presso il Comune di Enna, era stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, con ordinanza del GIP del Tribunale di Enna del 12.6.2012, e che lo stesso era stato rinviato a giudizio per i reati di cui all'art. 624 e 625 c.p.

Dai suddetti atti si evinceva che lo Spartà, profittando della mansione di autista espletata per il Comune di Enna, avrebbe in più occasioni, nel periodo intercorrente tra settembre 2011 e marzo 2012, rifornito di carburante l'autoveicolo di sua proprietà nonché delle taniche portatili utilizzando illecitamente la carta ricevuta dall'Amministrazione per rifornire l'auto di servizio o utilizzando fraudolentemente la carta affidata ad un suo collega, avendola precedentemente sottratta allo stesso.

A seguito di invito a dedurre notificato allo Spartà il 16.11.2013 (ai sensi dell'art. 140 c.p.c.), l'interessato non ha prodotto difese scritte e non ha chiesto di essere sentito; di conseguenza, la Procura regionale ha emesso atto di citazione nei suoi confronti.

Il convenuto si costituiva in giudizio con comparsa depositata il 20 giugno 2014 a mani del difensore, avv. Giampiero Cortese, sostenendo, in primo luogo, di non rivestire la qualità di pubblico impiegato, non essendo un

dipendente del Comune di Enna bensì un soggetto impiegato in attività

socialmente utili assegnato al predetto ente locale e destinatario di un

assegno corrisposto dall'Inps.

Inoltre, eccepiva di non avere mai ricevuto l'invito a dedurre, con

conseguente improcedibilità dell'azione del Pubblico ministero, e chiedeva

la sospensione del giudizio in attesa della definizione del procedimento

penale pendente nei suoi confronti, anche in considerazione del fatto che il

Comune di Enna risulta essersi costituito come parte civile nel predetto

giudizio penale.

La causa veniva discussa all'udienza del 9 luglio 2014.

All'esito della camera di consiglio, il Collegio, rilevato che il Comune di

Enna risultava essersi costituito parte civile nel processo penale intentato nei

confronti dell'odierno convenuto con atto di costituzione datato 26 giugno

2013 e, quindi, in epoca antecedente all'instaurazione della presente

controversia, e considerato che il terzo comma dell'art. 75 del codice di

procedura penale stabilisce che, se l'azione è proposta in sede civile nei

confronti dell'imputato dopo la costituzione di parte civile nel processo

penale, il processo civile è sospeso fino alla pronuncia della sentenza penale

non più soggetta a impugnazione, disponeva la sospensione del giudizio in

attesa della definizione, con sentenza passata in giudicato, del processo

penale iscritto al n. 604/12 R.G.N.R. pendente presso il Tribunale di Enna

nei confronti di Sparta Salvatore Antonio (ordinanza n. 129 del 22 luglio

2014).

In data 12 dicembre 2023 il Pubblico Ministero, rilevato che con sentenza n.

970/2022, della Corte di Appello di Caltanissetta, divenuta irrevocabile il 7

aprile 2023, come da attestazione in calce al titolo, è stato definito il

procedimento in argomento, faceva istanza al Presidente per fissare l'udienza

in prosecuzione del giudizio, ai sensi dell'art. 107, c.g.c.

Emesso il decreto di fissazione dell'udienza, il Procuratore regionale in data

19 dicembre 2023 notificava l'istanza di riassunzione e il decreto

presidenziale al convenuto presso il procuratore costituito all'indirizzo pec:

gianpiero.cortese@avvocatienna.legalmail.it.

All'odierna udienza pubblica, il PM, con riferimento alla giurisdizione del

Giudice contabile, deduceva che è sufficiente, perché questa si radichi, che il

soggetto sia inserito in un programma pubblico destinato all'erogazione di

risorse e che questi, con la propria condotta, abbia impedito il perseguimento

dell'interesse pubblico. Sulla notificazione dell'invito a dedurre, precisava

che questa è positivamente avvenuta ai sensi dell'art. 140 c.p.c., come

dimostrato dalla relata da cui si evince che il plico è stato ritirato dal

destinatario il 16 novembre 2023. Concludeva insistendo per l'accoglimento

della domanda.

Il Presidente poneva il giudizio in decisione.

Considerato in

DIRITTO

L'odierno giudizio verte sull'accertamento della responsabilità

amministrativa dell'odierno convenuto per il danno conseguente alla illecita

sottrazione di beni dell'ente (carburanti), danno che, secondo la

prospettazione accusatoria, è stato cagionato attraverso l'utilizzo illecito di

due carte carburanti di pertinenza dell'ente, l'una nella propria immediata

disponibilità e l'altra sottratta a un collega, per rifornire il proprio mezzo a

discapito delle autovetture pubbliche cui il carburante era destinato per

volontà dell'amministrazione in base al negozio intercorso con la società

petrolifera contraente.

Secondo il requirente, il danno di cui chiede il risarcimento è stato, dunque,

perpetrato attraverso condotte materiali costituenti al contempo anche ipotesi

di reato.

Preliminarmente, il Collegio ritiene che l'odierno giudizio, a suo tempo

sospeso come rammentato nella superiore premessa, sia stato

tempestivamente riassunto dal procuratore regionale a norma dell'art. 107

c.g.c.: dalla documentazione in atti emerge che la conoscenza della sentenza

da parte del Procuratore regionale è avvenuta il 7 dicembre 2023 e l'impulso

alla prosecuzione, consistente nel deposito dell'istanza di riassunzione, il

successivo 12 dicembre 2023, talché la riassunzione deve ritenersi

tempestiva, in quanto avvenuta entro il termine di tre mesi dalla conoscenza

della causa di cessazione, previsto dall'art. 107 c.g.c.; o meglio, più

correttamente (trattandosi di un giudizio instaurato prima dell'entrata in

vigore del codice di giustizia contabile) entro il termine (sempre di tre mesi)

previsto dall'art. 295 c.p. (nel testo *ratione temporis* vigente), in base alla

previsione delle norme transitorie di cui all'art. 1, dell'all. 3 del c.g.c., il

quale stabilisce che "*per i termini processuali...che siano in corso alla data*

di entrata in vigore del codice di giustizia contabile continuano a trovare

applicazione le disposizioni previgenti", come interpretato dal Giudice della

nomofilachia (SS.RR., sentenza n. 31/2018/QM del 12 dicembre 2018),

secondo cui, peraltro, l'espressione "*giudizi che siano in corso alla data di*

entrata in vigore del c.g.c.", si interpreta nel senso che detta espressione "*ha*

riguardo alla instaurazione originaria del giudizio (...)”, a partire da quello di primo grado.

Ciò posto, il Collegio ritiene, nel merito, sussistenti i fatti storici dettagliatamente esposti dal requirente in citazione relativamente all’utilizzo illecito delle due carte carburanti intestate al Comune, quella in proprio possesso e quella clandestinamente sottratta al collega, e al danno conseguentemente subito dal Comune.

Con sentenza n. 970/2022, della Corte di Appello di Caltanissetta, divenuta irrevocabile il 07 aprile 2023, come da attestazione in calce al titolo, l’odierno convenuto, al tempo dei fatti dipendente del Comune di Enna, è stato condannato dal Tribunale di Enna per il reato di cui artt. 61, n. 11, 624 e 625 n.7 e per il reato di cui agli artt. 61, n. 11 e 646 c.p. per essersi impossessato della carta carburante relativa all’auto di servizio assegnata al collega, asportandola dalla predetta vettura e utilizzandola per i rifornimenti a beneficio del proprio veicolo privato, anche fuori dall’orario di lavoro, e per riempire dei bidoni di carburante, così causando un danno patrimoniale di circa 7.200 euro nell’arco temporale tra settembre 2011 e marzo 2012.

Ai sensi dell’art. 651 c.p.p., *“La sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale”.*

La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di condanna pronunciata a

norma dell'art. 442, salvo che si opponga la parte civile che non abbia accettato il rito".

Ne consegue che i fatti materiali per i quali è intervenuta condanna non possono essere più essere messi in discussione in questa sede risarcitoria.

Quanto all'elemento soggettivo, appare inequivocabile la riferibilità dei fatti materiali al suo autore in termini di dolo, la cui sussistenza nella massima intensità appare incontestabile in ragione degli elementi emergenti dalla sentenza di condanna per i reati sopra indicati: lo Spartà si è ripetutamente e proditoriamente impossessato delle carte carburanti dell'ente e ha fatto uso delle stesse (la sua e quella sottratta al collega) per rifornire i propri mezzi o le proprie taniche del carburante destinato all'ente; dunque, come indicato dal requirente, il dolo nel caso di specie, oltre alla cosciente e deliberata volontà di violare gli obblighi di servizio, ciò che di per sé è sufficiente ai fini della rimproverabilità nel presente giudizio, si manifesta viepiù come volontà di conseguire un illecito guadagno personale a carico dell'ente e dunque come inequivocabile volontà di danneggiarlo insita nell'azione proditoria sopra descritta e accertata in sede penale con forza di giudicato.

Anche a prescindere dall'efficacia del giudicato penale, che riveste certamente portata dirimente quanto alla sussistenza dei fatti materiali e della loro imputabilità all'odierno convenuto, ed a riprova dell'affermazione degli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa dello Spartà si deve, invero, rilevare che, a fronte dei robusti elementi di prova forniti dall'attore pubblico, il convenuto nel costituirsi in giudizio non ha saputo contestare la ricostruzione attorea o fornire efficaci elementi di segno contrario idonei a smentire le solide risultanze del compendio probatorio in atti e delle

risultanze inequivocabili delle indagini versate in atti (sommarie informazioni testimoniali resa da gestori e operai di distributori di carburante, riprese video estrapolate dai sistemi di video sorveglianza, estratti conto relative alla carta carburante), il quale documenta in modo inequivocabile l'illecito amministrativo perpetrato dolosamente dallo Spartà, attraverso diversi approvvigionamenti di benzina, spesso in giorni in cui era libero dal servizio, per rifornire taniche portatili o l'autovettura di propria proprietà, per un danno pari a 7.288,85 euro (precisamente: € 5.854,13 simulatamente destinata alle esigenze dell'autoveicolo di servizio Fiat Punto CE098EL, assegnato in uso al collega Stella Gaetano, autista del Comune di Enna, cui era in carico la carta carburanti sottratta subdolamente dallo Spartà, più € 1.434,72 di benzina distratta altrettanto subdolamente dall'autoveicolo di servizio, Fiat Sedici targata EJ723TC, nella sua diretta disponibilità per motivi di servizio).

La responsabilità dello Spartà per gli illeciti ascritti emerge, dunque, nitidamente dagli elementi probatori contenuti negli atti del procedimento penale acquisiti dalla Procura contabile e versati nel presente giudizio, considerato altresì, come detto, che i suddetti fatti materiali, così come la sussistenza di tutti gli elementi strutturali dell'illecito amministrativo, non sono neppure ipoteticamente smentiti da una ricostruzione alternativa da parte dello stesso convenuto.

Gli argomenti forniti dal convenuto non contestano minimamente, infatti, il merito dell'illecito amministrativo contestatogli, e non negano la sussistenza di alcuno degli elementi strutturali esaustivamente delineati nel compendio accusatorio ma piuttosto si limitano, da un lato, a contestare la sussistenza

del rapporto di servizio, invocando al riguardo che il rapporto che lo legava all'ente non è suscumbibile sotto lo spettro del rapporto di impiego pubblico, con conseguente negazione della giurisdizione contabile, e dall'altro, a contestare l'omessa ricezione dell'invito a dedurre.

Ebbene, entrambe tali doglianze – del tutto estranee al merito della contestazione - si appalesano infondate.

L'avvenuta regolare notifica dell'invito a dedurre è documentata *per tabulas*: è stata effettuata a norma dell'art. 140 c.p.c., con plico ritirato dal convenuto.

Per quanto riguarda il rapporto di servizio, giova rammentare che per consolidata giurisprudenza rientra in tale fattispecie qualsivoglia relazione tra una persona fisica o giuridica che, a qualsiasi titolo (volontario, coattivo, onorario ecc.), venga inserita nell'organizzazione di un ente pubblico per il perseguimento delle finalità istituzionali di quest'ultimo.

È pacifico, infatti, che il presupposto per la responsabilità amministrativa si sostanzia nell'esistenza di una relazione funzionale tra l'autore dell'illecito e l'ente pubblico danneggiato, che è configurabile non solo in presenza di un rapporto organico, ma anche quando sia ravvisabile un rapporto di servizio in senso lato (cfr. ad es. Cass. S.U. n. 11229 del 21/05/2014).

Il rapporto di servizio è dunque nozione notoriamente più lata del tradizionale rapporto di impiego, che si estende anche a soggetti privati inseriti in senso lato nell'amministrazione o dalla stessa impiegata o utilizzata anche con un titolo diverso dal tradizionale rapporto di lavoro subordinato, come avviene per l'appunto anche nell'ipotesi dell'impiego di lavoratori socialmente utili assegnati all'ente pubblico e da questi utilizzati nell'ambito di attività istituzionali a servizio della collettività, come

avvenuto nel caso di specie, ove risulta evidente l'inserimento del lavoratore in compiti d'istituto o comunque di supporto all'attività dell'ente locale.

Inoltre, anche con specifico riferimento ad agenti contabili negli enti locali, cui può essere accostato anche il soggetto incaricato di utilizzare una carta carburanti, si è espressa la Suprema Corte nella sentenza n. 14029/2001, la quale ha ribadito che *“la qualità di agente contabile è assolutamente indipendente dal titolo giuridico in forza del quale il soggetto – pubblico o privato – ha maneggio di pubblico denaro. Tale titolo può, infatti, consistere in un atto amministrativo, in un contratto, o addirittura mancare del tutto”* puntualizzando come *“essenziale è, invece, che in relazione al maneggio di denaro sia costituita una relazione tra ente di pertinenza ed altro soggetto. Tale nozione allargata di agente contabile, la quale ricomprende anche i soggetti che abbiano di fatto maneggio di denaro pubblico è in perfetta armonia con l'art. 103 Cost., la cui forza espansiva deve considerarsi vero e proprio principio regolatore della materia”*.

In definitiva, affermata la giurisdizione di questo giudice, è certamente sussistente la responsabilità amministrativa dello Spartà nei termini contestati dall'accusa e, quindi, lo stesso deve essere condannato all'integrale risarcimento del danno a favore del Comune di Enna per l'importo di euro 7.288,85.

Sulla somma relativa al danno patrimoniale è altresì dovuta la rivalutazione monetaria, da calcolarsi secondo indici ISTAT a decorrere dalla data dell'evento dannoso (i singoli prelievi illeciti) e fino alla pubblicazione della presente sentenza. Dalla data di detta pubblicazione, e sino al soddisfacimento del credito sono altresì dovuti, sulla somma come

	11	
	sopra rivalutata, gli interessi nella misura del saggio legale fino all’effettivo pagamento.	
	Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.	
	PQM	
	la Corte dei conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana,	
	definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 61588 del registro di	
	segreteria, in accoglimento delle domande attoree, dichiara la responsabilità	
	amministrativa del convenuto Spartà Salvatore Antonio e, per l’effetto, lo	
	condanna al pagamento, in favore del Comune di Enna, della somma di euro	
	7.288,85 (settemiladuecentoottantotto/85), oltre rivalutazione monetaria	
	e interessi legali da calcolarsi nel modo e con le decorrenze precisati in	
	motivazione; condanna, altresì, il medesimo alla rifusione in favore dello	
	Stato delle spese del presente giudizio che liquida nella misura di euro	
	151,15 (centocinquantuno/15).	
	Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.	
	Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 19 giugno 2024.	
	L'estensoreIl Presidente	
	Gioacchino AlessandroAnna Luisa Carra	
	(firmato digitalmente)(firmato digitalmente)	
	Depositato in Segreteria nei modi di legge.	
	Palermo, 24 luglio 2024	
	Il Funzionario	
	dott.ssa Mariolina Verro	
	(firmato digitalmente)	